

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE
DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE RELATIVE CONSULTE
(Approvato con deliberazione consiliare n° 33 del 28/11/2008)

TITOLO I

(Albo comunale dell'Associazionismo)

ART. 1

(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Alba Adriatica valorizza e favorisce la funzione dell'associazionismo e del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, quale patrimonio civile dell'intera collettività, nonché espressione di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. Promuove altresì lo sviluppo delle libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico.
3. Il comune di Alba Adriatica riconosce quali interlocutori nell'attività amministrativa dell'Ente le libere forme associative descritte dall' art. 16 dello Statuto comunale (le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della natura e dell'ambiente; le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani e ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche per l'iscrizione all'Albo).
4. Al fine di perseguire le finalità di cui al presente articolo, viene istituito l'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO a cui saranno iscritte, in appositi elenchi distinti per categorie, le libere forme associative che operano sul territorio comunale e che intendono rapportarsi con l'Ente.

ART. 2

(Finalità del Regolamento)

1. In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'Albo Comunale dell'Associazionismo.

2. Detta altresì, i principi generali relativi al funzionamento delle Consulte che il Consiglio comunale intende promuovere quali strumenti di collaborazione operativa con l'Ente, nonché di coordinamento e raccordo permanente con le Associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse comunale.

ART. 3

(Campi di intervento)

1. L'Albo Comunale dell'Associazionismo sarà costituito dagli elenchi delle Associazioni che abbiano le finalità specificate nelle sotto elencate cinque categorie previste dall'art. 17 dello Statuto Comunale:

- **CATEGORIA A** pace;
 ambiente;
 tutela degli animali.

Le finalità sono quelle relative alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura, alla tutela e valorizzazione dei diritti degli animali ed alla promozione della pace intesa come valore imprescindibile delle società civili;

- **CATEGORIA B** cultura;
 istruzione.

I propositi sono quelli relativi alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, alla promozione e sviluppo delle attività connesse, nonché quelli relativi alla tutela e valorizzazione dell'istruzione quale fondamentale opportunità dell'essere umano;

- **CATEGORIA C** solidarietà;
 assistenza sociale;
 rappresentanza cittadini migranti;
 tutela dell'infanzia;
 associazioni femminili;
 associazioni religiose.

Gli obiettivi sono quelli rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, della promozione della salute, nonché quelli relativi al miglioramento della qualità della vita ed alla promozione dei diritti delle persone;

- **CATEGORIA D** associazioni dei consumatori;
 sindacati dei lavoratori dipendenti;
 associazioni delle categorie produttive.

Gli intenti sono quelli relativi alla tutela dei diritti dei consumatori, dei lavoratori dipendenti, nonché quelli relativi alla promozione e valorizzazione dell'immagine del territorio comunale, all'incremento dei flussi economici, alla realizzazione di attività ed iniziative comunque tendenti al raggiungimento di tali obiettivi;

- **CATEGORIA E** sport e tempo libero;
 associazioni venatorie e della pesca.

Gli scopi sono quelli rientranti nel campo degli interventi tesi alla promozione e allo sviluppo della pratica delle diverse discipline dello sport.

ART. 4

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Tutte le Associazioni, operanti nel territorio comunale e nei campi di intervento di cui all'art. 3 del presente Regolamento, possono chiedere l'iscrizione all'Albo Comunale purchè non abbiano fini di lucro, anche indiretti, e svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e con i principi fondamentali che ispirano l'opera del Comune di Alba Adriatica, così come previsti dallo Statuto dell'Ente.
2. Le stesse dovranno presentare, inoltre, i seguenti requisiti:
 - avere sede legale nel Comune di Alba Adriatica;
 - eleggibilità e gratuità delle cariche;
 - volontarietà dell'adesione e del recesso degli associati;
 - gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - pubblicità degli atti e dei registri;
 - essere costituite da almeno un anno dalla data di richiesta di inserimento all'Albo con effettiva e documentata attività svolta;
 - svolgere la loro attività in ambito almeno comunale sia in via esclusiva sia quali articolazioni di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale.

ART: 5

(Modalità di iscrizione)

1. Le Associazioni che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale devono inoltrare entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento apposita istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Alba Adriatica.
2. Gli organismi associativi, i quali maturano successivamente i requisiti richiesti dal precedente articolo, potranno richiedere l'iscrizione all'Albo comunale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
3. L'istanza dovrà essere inoltrata utilizzando gli allegati A, B e C al presente Regolamento da considerarsi parte integrante dello stesso. La richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia del proprio Atto costitutivo e relativo Statuto regolarmente registrati;
 - b) copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante;
 - c) relazione sulle attività svolte nel corso dell'ultimo anno;
 - d) copia dell'ultimo bilancio consuntivo e dell'ultimo bilancio di previsione approvati.
4. Qualora l'attività dell'Associazione sia riconducibile a più di una categoria, la stessa dovrà comunque indicare l'unico elenco in cui vorrà essere iscritta.
5. L'iscrizione sarà confermata per gli anni successivi se, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, l'Associazione presenterà la relazione sull'attività svolta dalla stessa durante l'anno precedente e copia dell'ultimo bilancio consuntivo e dell'ultimo bilancio di previsione approvati.

ART. 6

(Predisposizione dell'Albo e pubblicazione)

1. Entro 60 giorni dalla data di acquisizione della richiesta contenente tutti gli elementi di cui al precedente articolo, il Sindaco del Comune di Alba Adriatica emanerà il decreto di iscrizione all'Albo ovvero di motivato diniego, dandone comunicazione all'Associazione.
2. L'iscrizione all'Albo verrà registrata dall'ufficio del Segretario comunale alla cui gestione l'Albo viene affidato.
3. L'Albo Comunale dell'Associazionismo, distinto negli appositi elenchi per categoria di appartenenza, verrà pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.

ART. 7

(Aggiornamento, controlli e cancellazione dall'Albo)

1. Le eventuali variazioni intervenute in relazione alla documentazione allegata alla richiesta di iscrizione all'Albo (Statuto, cariche sociali, recapiti ecc.) devono essere comunicate al Comune entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Le Associazioni, in caso di eventuali accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione, sono tenute a mettere a disposizione tutti i libri, registri ed i documenti e a fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.
3. Nel caso in cui l'Associazione non dovesse fornire le informazioni richieste o dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti prescritti, il Sindaco del Comune di Alba Adriatica disporrà, con motivata decisione, la cancellazione dall'Albo, dandone comunicazione all'Associazione.
4. La cancellazione dall'Albo verrà disposta dal Sindaco anche nel caso in cui l'Associazione non presenti la relazione annuale sulle attività svolte dalla stessa (ovvero presenti una relazione annuale dalla quale risulti che, la stessa, non ha svolto le attività specificate nella categoria di appartenenza) e copia dell'ultimo bilancio consuntivo e dell'ultimo bilancio di previsione approvati entro i termini stabiliti dall'art. 5 del presente Regolamento, nonché per perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 4.
5. Il provvedimento di cancellazione sarà registrato dall'ufficio del Segretario comunale e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi.

ART. 8

(Garanzie)

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo Comunale ovvero contro il provvedimento di cancellazione le Associazioni potranno presentare, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Sindaco del Comune di Alba Adriatica che, entro eguale periodo, deciderà in merito.

ART. 9

(Diritti)

1. Il Comune di Alba Adriatica riconosce alle Associazioni iscritte nell'Albo comunale dell'Associazionismo i diritti di cui all'art. 18 dello Statuto comunale e precisamente:
 - il diritto di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazione di memorie, istanze, petizioni, proposte di deliberazione e altri mezzi presso l'Amministrazione comunale e le amministrazioni delle proprie aziende, istituzioni, concessionarie di pubblici servizi, le quali sono tenute a

esaminare nelle sedi competenti le proposte presentate, dandone motivato riscontro entro i termini fissati per i procedimenti amministrativi, a norma della legge 241/1990;

- il diritto di essere ascoltate su tutte le questioni affrontate dagli organi istituzionali delle amministrazioni, di cui al precedente punto e, comunque, su quelle aventi carattere di competenza riconosciuta per categoria ad ogni singola Associazione, in quanto interessata;
- il diritto di intervenire su esplicita convocazione e con diritto di parola alle riunioni delle Commissioni consiliari di cui all'art. 64 dello Statuto comunale;
- il diritto di nominare i propri rappresentanti nelle Consulte.

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, previa approvazione in Consiglio comunale, entrerà in vigore decorsi giorni 15 consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

TITOLO II

(Consulte)

ART. 11

(Scopi)

1. Il Consiglio comunale promuove le Consulte dell'Associazionismo, salvaguardandone l'autonomia, quale strumento di raccordo permanente con le Associazioni rappresentative di bisogni e realtà presenti sul territorio al fine di conoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
2. Le Consulte si prefiggono, inoltre, i seguenti scopi:
 - offrire occasioni di confronto e raccordo tra le Associazioni;
 - offrire pareri e valutazioni rispetto ai progetti e alle iniziative pubbliche e private che riguardano l'operatività nel proprio ambito di intervento;
 - elaborare progetti di intervento nelle diverse materie;
 - esprimere pareri facoltativi e non vincolanti nonché proposte sulla programmazione degli interventi dell'Ente relativi ai settori in cui le Associazioni operano;
 - formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi di politica generale dell'Ente in relazione allo sviluppo delle Associazioni ed ai rapporti tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private;
 - esprimere pareri facoltativi e non vincolanti sui criteri per la tenuta e la gestione dell'Albo comunale nonché sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall'Albo stesso

ART. 12

(Numero delle Assemblee e delle relative Consulte)

1. Saranno promosse tre Assemblee e precisamente una per gli elenchi relativi alle categorie A e C, una per gli elenchi relativi alle categorie B ed E ed una per l'elenco relativo alla categoria D. Queste andranno ad eleggere le tre relative Consulte.

ART. 13

(Formazione delle Assemblee e delle relative Consulte)

1. Le Consulte sono costituite da numero sette componenti ciascuna.
2. Ogni Associazione inserita nei singoli elenchi designerà numero tre delegati che andranno a formare ciascuna Assemblea scegliendoli tra gli iscritti dell'Associazione stessa, tra i cittadini residenti o tra esperti o consulenti nelle varie discipline,
3. Ogni Assemblea elegge, tra i delegati stessi, i componenti delle Consulte a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
4. Ogni partecipante al voto potrà esprimere una sola preferenza.
5. L'Assemblea, in prima convocazione, sarà valida se parteciperà almeno la metà più uno di tutti i delegati nominati per la stessa. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Ai lavori delle Consulte potranno prendere parte il Sindaco del Comune di Alba Adriatica o suo delegato, il Consigliere delegato all'Associazionismo e Volontariato, gli Assessori delegati alla trattazione delle materie oggetto della discussione e funzionari dell'Ente dei settori interessati, nonché due rappresentanti dei gruppi consiliari di maggioranza ed uno dei gruppi consiliari di opposizione.

ART. 14

(Modalità di costituzione)

1. Il Sindaco del Comune di Alba Adriatica, o suo delegato, provvede a convocare ed a presiedere le Assemblee di categoria e le riunioni delle Consulte sino alla elezione dei rispettivi Presidenti.
2. La prima riunione dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi di categoria dell'Albo comunale.
3. Le convocazioni delle Assemblee potranno avvenire anche a mezzo di posta elettronica o sms da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
4. L'Assemblea nella stessa seduta o nella seduta immediatamente successiva, provvederà all'elezione dei componenti la Consulta.

5. Verranno nominati componenti della Consulta coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti verrà nominato il più anziano di età.
6. Al termine della votazione il Presidente dell'Assemblea procederà alla proclamazione dei componenti la Consulta.
7. Il componente della Consulta che per tre volte consecutive risulta essere assente ingiustificato alle sedute, decade dalla carica e sarà sostituito dal primo dei non eletti.
8. Le Consulte durano in carica tre anni dalla loro elezione.
9. L'Assemblea, qualora ne ravveda la necessità, può procedere, a maggioranza qualificata, a richiedere le elezioni per una nuova Consulta; l'Assemblea per l'elezione della nuova Consulta dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

ART. 15

(Funzionamento delle Consulte)

1. Ciascuna Consulta elegge, a scrutinio segreto, nel proprio seno un Presidente.
2. Ogni componente la Consulta potrà esprimere una sola preferenza e sarà proclamato Presidente chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti ottenuti sarà proclamato il più anziano di età.
3. Il Presidente eletto nominerà, tra i componenti la Consulta, un vice-Presidente ed un segretario che provvederà a redigerne regolare verbale.
4. Il Presidente provvederà alla convocazione della Consulta ogni qualvolta lo riterrà opportuno, indicando l'ordine del giorno della seduta e presiederà le riunioni della stessa.
5. Le convocazioni della Consulta potranno avvenire anche a mezzo di posta elettronica o sms, da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni saranno svolte dal vice-Presidente.
7. Il Presidente provvederà, inoltre, a convocare, secondo le modalità previste dall'art. 14, l'Assemblea delle Associazioni descritte nell'art. 13 con cadenza almeno semestrale ed ogni qualvolta lo riterrà opportuno ovvero su esplicita richiesta della maggioranza dei componenti la Consulta di riferimento.
8. Il presidente ed il vice-Presidente durano in carica fino alla nomina di una nuova Consulta.
9. La Consulta, qualora ne ravveda la necessità, a maggioranza qualificata dei propri componenti, può richiedere la convocazione di una nuova riunione della stessa, per la elezione di un nuovo Presidente. La riunione dovrà tenersi entro 10 giorni dalla richiesta. La Consulta dovrà procedere contestualmente alla elezione di un nuovo Presidente.

10. In prima convocazione la Consulta si intende validamente costituita con la presenza di almeno n° cinque componenti; in seconda convocazione la stessa sarà valida con la presenza di almeno n° tre membri. Essa delibera validamente a maggioranza dei presenti.

ART. 16

(Riunioni degli organismi)

1. Le riunioni delle Assemblee e delle Consulte potranno essere tenute, oltre che secondo quanto previsto nei precedenti articoli, su richiesta di almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei componenti il rispettivo organismo; nella richiesta di convocazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno della riunione.
2. Le riunioni delle Assemblee o delle Consulte potranno essere richieste inoltre dal Sindaco o dal Consigliere delegato all'Associazionismo e Volontariato.

ART. 17

(Mezzi e strutture)

1. Le Assemblee e le Consulte svolgono le loro funzioni esclusivamente a titolo gratuito.
2. Le riunioni delle Assemblee e delle Consulte potranno anche svolgersi presso strutture messe a disposizione dall'Ente, previa verifica della relativa disponibilità, o in altro luogo comunicato dalle stesse all'Ente.
3. In ogni caso l'attività delle Consulte e delle Assemblee non dovrà comportare alcun onere economico per il Comune di Alba Adriatica.